

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1219**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUNDO, FINCATO GRIGOLETTO, ZAVETTIERI, SODANO,  
PILLITTERI, LENOCI, ROMANO, FIANDROTTI***Presentata 31 gennaio 1984*

Interpretazione autentica dell'articolo 6, secondo comma,  
della legge 10 maggio 1983, n. 195, in materia di concorsi  
direttivi nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molti sono i tribunali amministrativi regionali (Calabria, Sicilia, ecc.) ancora oggi chiamati a decidere sulla materia di cui al disposto dell'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che recitava testualmente: « Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di scuola, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea »; mentre il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928 (« Norme per l'accesso a posti direttivi nelle scuole ») detta testualmente: « Ai fi-

ni dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, è sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola ».

Sicché, tutti gli aspiranti a posti di preside della scuola secondaria di primo grado, che avevano già adito i tribunali amministrativi regionali perché esclusi dal conferimento degli incarichi di preside per non essere in possesso di specifica laurea, sono stati costretti a partecipare al solo concorso di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, poiché la medesima norma non richiedeva il possesso di una specifica laurea, ma il servizio di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

almeno due anni di preside incaricato, per il riconoscimento del quale gli stessi aspiranti avevano adito il tribunale amministrativo regionale.

Il legislatore, mostrandosi molto attento a un sì delicato problema, ha inteso intervenire direttamente sulle pendenze amministrative e giurisdizionali in atto, approvando la legge 10 maggio 1983, n. 195 che stabilisce: *a)* con il disposto di cui all'articolo 4, di porre fine alla specificità della laurea richiesta dalla lettera *a)* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; *b)* con il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 6, la sanatoria per tutti i concorrenti che, ammessi con « riserva », avessero superato o superassero le prove di esame in concorsi « banditi dopo il 1° gennaio 1979 ».

Ma il Ministro della pubblica istruzione non ha così interpretato la norma in epigrafe, atteso che ha inteso applicare il disposto di legge non a tutti i concorrenti ammessi con « riserva », bensì soltanto a quelli di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1978 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1979, n. 160).

Non può, certamente, esser codesta la interpretazione autentica della norma voluta dal legislatore.

Invero, se il legislatore avesse voluto limitare l'area di applicazione della norma di cui trattasi ai partecipanti ad un solo concorso, avrebbe sicuramente specificato il concorso cui la norma era diretta; ma così non è stato.

Al contrario, il legislatore dispone la applicazione della medesima norma (secondo comma dell'articolo 6, della legge 10 maggio 1983, n. 195) a tutti « coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979 ».

Dunque, il disposto di legge — vale a dire, lo scioglimento favorevole della « riserva » — deve intendersi applicabile non già ai vincitori di un solo concorso, ma, come testualmente è scritto, a tutti « coloro i quali abbiano superato le prove in corsi banditi dopo il 1° gennaio 1979, ancorché già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ed i partecipanti, con « riserva », ai concorsi a posti di preside di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1982, n. 38) sono da considerare anche legittimi destinatari della norma in parola: essi, invece, sono stati esclusi dalla sfera di applicazione della legge dall'interpretazione del Ministro della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 195, deve essere interpretata nel senso che il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a nominare, a tutti gli effetti, nel corrispondente ruolo del personale direttivo, coloro i quali, forniti di qualsiasi laurea e avendo prestato un servizio, nei ruoli del personale docente, di almeno 5 anni effettivi, siano stati ammessi con riserva e abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979, ancorché già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

Le nomine di cui al precedente articolo 1 decorrono dal 10 settembre 1982.

È valido per il periodo di prova il servizio prestato nell'anno scolastico 1983-1984.

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.